REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE

ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

1. Finalità e ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti e l'esecuzione, da parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano – Lodi - Monza e Brianza (di seguito, per brevità, "OPI" oppure "Ordine"), di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il ricorso alle procedure previste dal presente Regolamento è consentito in tutti i casi in cui l'importo di lavori, servizi e forniture non superi le soglie comunitarie, determinate ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) ed entro i limiti per i quali l'OPI avrà conseguito le qualificazioni previste dall'art. 63 del Codice.

L'OPI potrà ricorrere alle procedure previste dal presente Regolamento relativamente alle seguenti categorie di lavori, servizi e forniture:

- manutenzione e riparazione di opere, impianti e apparecchiature civili, anche aventi carattere urgente;
- arredi e attrezzature d'ufficio, cancelleria, hardware e software;
- servizi di pulizia, manutenzione e gestione di impianti;
- servizi di trasporto, facchinaggio, noleggio e simili;
- spese per partecipazioni a convegni, seminari;
- spese postali, valori bollati e contrassegni;
- acquisto libri, pubblicazioni e abbonamenti a giornali e riviste;
- prestazioni professionali e d'opera, comprese quelle per la formazione del personale;
- servizi pubblicitari e di informazione;
- servizi di telefonia e di approvvigionamento energetico;
- servizi di manutenzione di automezzi;
- servizi di progettazione e di direzione dei lavori
- manutenzioni ordinarie e acquisto di beni e servizi necessari al normale funzionamento dell'Ente anche al fine di garantire il normale svolgimento del servizio pubblico.

Entro i limiti di valore previsti dalla Parte I, Libro II, del Codice l'OPI potrà ricorrere alle procedure previste dal presente Regolamento anche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture non differibili, in seguito all'infruttuoso esperimento di procedure di gara e per il completamento di opere o impianti in seguito alla risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

L'OPI potrà utilizzare le procedure disciplinate dal presente Regolamento anche per acquisizioni non previste nelle categorie precedentemente elencate, che rientrino nell'ambito di applicazione del Codice e che siano preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, qualora il loro valore non superi le soglie di rilevanza europea definite dall'art. 14 del Codice.

L'OPI potrà integrare o modificare, in ogni momento e in relazione alle proprie esigenze, l'elencazione delle categorie di lavori, servizi e forniture per le quali è ammessa l'acquisizione secondo le procedure previste dall'art. 50 del Codice

L'OPI si riserva la facoltà di aderire alle convenzioni e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, nonché l'utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e a quelle concernenti il contenimento della spesa pubblica.

Qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, l'OPI, nell'esercizio della propria discrezionalità, potrà ricorrere alle procedure ordinarie, in alternativa a quelle semplificate previste dal presente Regolamento e dall'art. 50 Codice.

2. Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

L'OPI procederà all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dal Codice, secondo le seguenti modalità:

a) mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00);

b) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
c) mediante procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento di lavori di importo compreso tra euro 150.000,01 (centocinquantamila/01) ed euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

L'OPI, altresì, potrà disporre i seguenti affidamenti, in seguito all'ottenimento della qualificazione come stazione appaltante ai sensi dell'art. 63 del Codice:

d) servizi e forniture di importo superiore a euro 140.000,01 (centoquarantamila/01) e inferiore alle soglie di rilevanza europea, mediante procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara;
e) lavori di importo superiore a euro 500.000,01 (centocinquantamila/01) e inferiore a 1.000.000,00 (un milione/00), mediante procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara.

I limiti di valore sopra indicati dovranno intendersi automaticamente modificati in relazione alle variazioni degli importi che dovessero essere apportate in via legislativa alle soglie di rilevanza europea previste dal Codice.

L'OPI potrà selezionare e invitare, alle diverse procedure di cui sopra, i vari operatori economici attingendo dall'elenco dei fornitori istituito dalla stessa, formato tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale previste dall'art. 25 del Codice.

3. Responsabile del progetto.

Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo di cui al presente Regolamento verrà nominato un Responsabile del progetto con provvedimento del Consiglio Direttivo dell'OPI.

Il Responsabile del progetto svolge, per ogni singolo acquisto, le funzioni previste dall'art. 15 del Codice e assume i compiti di controllo e vigilanza sull'intero procedimento.

Il Responsabile del progetto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile di ogni acquisizione, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di affidamenti in economia di lavori, l'OPI potrà affidarne la Direzione a liberi professionisti, nell'osservanza delle procedure previste dal presente Regolamento.

4. Digitalizzazione delle procedure di affidamento e del ciclo di vita dei contratti.

L'OPI utilizzerà piattaforme di "approvvigionamento digitale" per lo svolgimento delle procedure di affidamento e per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le disposizioni del Libro I, Parte II del Codice.

5. Procedura di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00.

Per servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) è consentito l'affidamento diretto con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo dell'OPI, che specifichi le esigenze che il contratto è destinato a soddisfare e i criteri seguiti per la selezione dell'affidatario.

Il provvedimento dovrà, inoltre, attestare il possesso, in capo all'affidatario, dei requisiti necessari, l'importo di aggiudicazione e la sua congruità rispetto al valore dei servizi e delle forniture affidate, nonché il rispetto del principio di rotazione.

L'OPI potrà disporre affidamenti al contraente uscente, a condizione che il relativo provvedimento sia adeguatamente motivato e specifichi, a mero titolo esemplificativo, l'effettiva assenza di alternative sul mercato ovvero il grado di soddisfazione maturato, nonché la competitività del prezzo offerto dall'affidatario, tenuto conto della qualità della prestazione.

L'atto di affidamento e tutti gli altri atti della procedura saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet dell'OPI in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del Codice.

6. Procedura di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea.

L'OPI potrà procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) e inferiore alle soglie di rilevanza europea previo ottenimento della qualificazione ai sensi dell'art. 63 del Codice.

Gli affidamenti previsti dal presente articolo avverranno mediante procedura negoziata che dovrà essere preceduta da una deliberazione a contrarre del Consiglio Direttivo dell'OPI, nella quale vengano precisati:

- le esigenze dell'Ente, che l'affidamento è destinato a soddisfare;
- le caratteristiche dei servizi e delle forniture che si intendono affidare;
- l'importo massimo stimato e la relativa copertura contabile;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.

L'avvio della procedura di affidamento potrà essere preceduto da una indagine di mercato, che sarà condotta con le modalità che il Responsabile del progetto riterrà più idonee in relazione ai servizi e le forniture da affidare, anche mediante la consultazione dei cataloghi dei mercati elettronici di altre Amministrazioni ovvero dell'elenco dell'Albo fornitori istituito dall'Ordine con le modalità previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

Per servizi e forniture aventi caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, l'indagine potrà essere svolta mediante consultazione informale degli operatori economici presenti sul mercato di riferimento.

L'affidamento di servizi e forniture di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base dell'indagine di mercato preliminarmente svolta dal Responsabile del progetto.

L'OPI invierà ai soggetti così individuati una lettera di invito contenente l'indicazione degli elementi fondamentali della prestazione richiesta.

La lettera di invito dovrà inoltre contenere:

a) la disciplina della procedura e in particolare l'indicazione:

- dei requisiti di ammissione con le modalità di dichiarazione da parte dell'offerente;
- dei termini di presentazione e di validità dell'offerta;
- del metodo di aggiudicazione e dei relativi elementi di valutazione nei casi in cui venga prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- dell'eventuale precisazione se si procederà o no ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- dell'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutti gli ulteriori oneri contrattuali e di legge;

b) il contenuto del contratto e più in particolare l'indicazione:

- della garanzia definitiva da costituirsi ai sensi dell'art. 117 del Codice e delle ulteriori garanzie richieste all'affidatario;
- dei termini di esecuzione della prestazione e delle penali per la loro violazione;
- dei termini di pagamento.

Al termine della procedura negoziata il Responsabile del progetto presenterà le risultanze e la contestuale proposta di aggiudicazione al Consiglio Direttivo.

La procedura selettiva verrà esperita in via telematica ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Codice e delle ulteriori disposizioni normative in materia, in quanto applicabili.

L'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dovrà avvenire mediante il ricorso alle procedure ordinarie.

L'atto di affidamento e tutti gli altri atti della procedura saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet di OPI in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del Codice.

7. Procedura di affidamento di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00.

Per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è consentito l'affidamento diretto.
L'affidamento viene disposto con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo dell'OPI, che specifichi le esigenze che il contratto è destinato a soddisfare e i criteri seguiti per la selezione dell'affidatario.
Il provvedimento dovrà, inoltre, attestare il possesso, in capo all'affidatario, dei requisiti necessari, l'importo di aggiudicazione e la sua congruità rispetto al valore dei servizi e delle forniture affidate, nonché il rispetto del principio di rotazione.
L'atto di affidamento e tutti gli altri atti della procedura saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet dell'OPI in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del Codice.

8. Procedura di affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00.

L'affidamento di lavori di importo compreso tra euro 150.000,01 (centocinquantamila/01) ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) avverrà mediante procedura negoziata che dovrà essere preceduta da una deliberazione a contrarre del Consiglio Direttivo dell'Ordine, nella quale vengano precisati:

- le esigenze dell'Ente, che l'affidamento è destinato a soddisfare;
- la descrizione dei lavori che si devono affidare;
- l'importo massimo stimato e la relativa copertura contabile;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.

L'avvio della procedura di affidamento potrà essere preceduto da una indagine di mercato, che potrà essere condotta con le modalità che il Responsabile del progetto riterrà più idonee in relazione ai lavori da affidare, anche mediante la consultazione dei cataloghi dei mercati elettronici di altre Amministrazioni ovvero dell'elenco dei fornitori istituito dall'Ordine.
L'affidamento dei lavori di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base delle indagini di mercato preliminarmente svolte dal Responsabile del progetto.
Il possesso dei requisiti di partecipazione potrà essere dimostrato mediante l'allegazione di copia dell'attestato di qualificazione S.O.A.
Per lavori aventi caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, l'indagine potrà essere svolta mediante consultazione informale degli operatori economici presenti sul mercato di riferimento.
L'OPI invierà ai soggetti così individuati una lettera di invito contenente l'indicazione degli elementi fondamentali della prestazione richiesta.
La lettera di invito dovrà inoltre contenere:
a) la disciplina della procedura e in particolare l'indicazione:

- dei requisiti di ammissione con le modalità di dichiarazione da parte dell'offerente;
- dei termini di presentazione e di validità dell'offerta;
- del metodo di aggiudicazione e dei relativi elementi di valutazione nei casi in cui venga prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- dell'eventuale precisazione se si procederà o no ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- dell'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutti gli ulteriori oneri contrattuali e di legge;

b) il contenuto del contratto e più in particolare l'indicazione:

- della garanzia definitiva da costituirsi ai sensi dell'art. 117 del Codice e delle ulteriori garanzie richieste all'affidatario;
- dei termini di esecuzione della prestazione e delle penali per la loro violazione;
- dei termini di pagamento.

Al termine della procedura negoziata il Responsabile del progetto presenterà le risultanze e la contestuale proposta di aggiudicazione all'Amministratore Unico.
La procedura selettiva verrà esperita in via telematica ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Codice e delle ulteriori disposizioni normative in materia, in quanto applicabili.
L'atto di affidamento e tutti gli altri atti della procedura saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet dell'OPI in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del Codice.
L'affidamento di lavori di importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) potrà essere disposto dall'OPI soltanto in seguito al conseguimento della qualificazione ai sensi dell'art. 63 del Codice.
L'affidamento dei lavori di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dovrà avvenire mediante il ricorso alle procedure ordinarie.

9. Modalità di selezione degli operatori economici invitati alle procedure di affidamento.

La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento potrà avvenire:

a) tramite la consultazione dell'Albo fornitori dell'OPI;
b) mediante indagini di mercato.

La selezione degli operatori mediante consultazione dell'Albo di cui alla lettera a) dovrà tenere conto del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nonché della diversa dislocazione territoriale degli operatori stessi, comunque nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Le indagini di mercato verranno svolte dall'OPI secondo le modalità che risulteranno più convenienti in relazione allo specifico oggetto della procedura di affidamento e dovranno essere differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità.
L'OPI potrà consultare cataloghi elettronici del mercato elettronico di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
I risultati delle indagini di mercato dovranno essere formalizzati nella determina a contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e tenendo conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
Gli esiti dell'attività di esplorazione del mercato saranno resi noti mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale dell'OPI per un periodo di quindici giorni, riducibile a cinque giorni per motivate ragioni di urgenza.
L'avviso di avvio dell'indagine di mercato dovrà indicare il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Ordine.

10. Ambito di applicazione del principio di rotazione.

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella

stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
Il principio di rotazione troverà applicazione soltanto in relazione alle seguenti fasce di valore economico ed esclusivamente in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:

LAVORI	**Fascia**	**Importo**
	Fascia 1	da € 5.000,00 a € 40.000,00
	Fascia 2	da € 40.000,01 a € 150.000,00
	Fascia 3	da € 150.000,01 a € 500.000,00
SERVIZI	**Fascia**	**Importo**
	Fascia 1	da € 5.000,00 a € 20.000,00
	Fascia 2	da € 20.000,01 a € 75.000,00
	Fascia 3	da € 75.000,01 a € 139.000,00
FORNITURE	**Fascia**	**Importo**
	Fascia 1	da € 5.000,00 a € 20.000,00
	Fascia 2	da € 20.000,01 a € 75.000,00
	Fascia 3	da € 75.000,01 a € 139.000,00

La scelta dei valori di riferimento delle face sopra individuate tiene conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori, per i servizi e le forniture, invece, delle specifiche esigenze dell'OPI per ciascun settore.
Il principio di rotazione non si applica:

- per affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) così come previsto dall'art. 49 co. 6 del Codice;
- laddove il nuovo affidamento avvenga tramite una preventiva indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata in base alle disposizioni del Codice;
- in caso di affidamenti di lavori, servizi o forniture disposti in un arco temporale superiore a tre anni l'uno dall'altro.

L'OPI potrà disporre affidamenti o inviti al contraente uscente, a condizione che il relativo provvedimento sia adeguatamente motivato, a mero titolo esemplificativo, in considerazione:

- della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;
- dell'accurata esecuzione e del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Ai contratti affidati con le procedure di cui agli artt. 6, 7, 8 del presente Regolamento non si applicherà il principio di rotazione, nei casi in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

11. Requisiti di partecipazione.

Potranno essere ammessi alle procedure negoziate e stipulare i relativi contratti i soli soggetti per i quali non ricorrano le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e seguenti del Codice e che siano in possesso dei requisiti di ordine speciale.
I partecipanti alle procedure negoziate dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, qualificazione, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale determinati ai sensi degli artt. 100 e 103 del Codice.
Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere dimostrato nelle forme previste dal Codice.
Per gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori dell'OPI la verifica del possesso dei requisiti sopra indicati sarà effettuata al momento dell'iscrizione in base alle disposizioni del relativo Regolamento.
Per i soggetti estranei all'Albo, eventualmente invitati alle procedure di affidamento, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione verrà effettuata secondo le norme ordinarie previste dal Codice.
È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese secondo le disposizioni generali dell'art. 68 del Codice. In tal caso ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ordine generale e di capacità previsti dagli artt. 94, 100 e 103 del Codice.
L'OPI verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento in capo all'affidatario e potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso degli stessi requisiti in capo ad altri operatori economici partecipanti alla procedura.

12. Stipulazione del contratto.

Il contratto con l'affidatario verrà stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione e senza l'osservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 18, terzo comma, del D. Lgs. n. 36/2023 in conformità a quanto stabilito dall'art. 53 del medesimo Codice.
Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 140.000,00 (quarantamila/00) per servizi e forniture e di importo inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per i lavori, il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza ovvero tramite posta elettronica con la quale L'OPI disporrà l'affidamento dei servizi, delle forniture o dei lavori, riportando i contenuti previsti dalla lettera di invito.
Per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 140.000,00 (quarantamila/00) per servizi e forniture e di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per i lavori il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del Codice.
Nel caso di aggiudicazione del contratto a un raggruppamento temporaneo di imprese, il mandato potrà essere conferito all'impresa capogruppo mediante scrittura privata non autenticata.
Gli esiti delle procedure di disciplinate dal presente Regolamento e la stipulazione dei relativi contratti saranno pubblicati sul sito internet dell'OPI e secondo le forme di pubblicità previste dall'art. 50 e dagli artt. 20 e seguenti del Codice, in quanto applicabili.

13. Esecuzione del contratto e termini di pagamento.

Terminata l'esecuzione della prestazione, il Responsabile del progetto dovrà verificarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali. La regolare verifica sostituirà ogni ulteriore formalità necessaria per l'accettazione della prestazione.
È fatta salva la facoltà per l'OPI di prevedere, nella lettera di invito e nel contratto, che l'accettazione sia subordinata alla preventiva attestazione di regolare esecuzione secondo le disposizioni del Codice e dei relativi

provvedimenti attuativi.
Il termine di pagamento sarà previsto dal contratto.
È comunque fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.

14. Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le disposizioni del Codice civile, del Codice dei contratti pubblici e dei relativi provvedimenti attuativi.

15. Sostituzione automatica di clausole.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate e comunque saranno automaticamente disapplicabili nel caso in cui il loro contenuto sia divenuto incompatibile con disposizioni legislative o regolamentari eventualmente sopravvenute.

16. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'OPI con Deliberazione n. 142/24 del 11/06/2024 ed è automaticamente entrato in vigore a partire da quella data.